



Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale del terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese



Allegato A
D.D. DPG022/164 del 23/08/2023

DIPARTIMENTO LAVORO – SOCIALE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE
UFFICIO Terzo Settore

Avviso pubblico

**PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA
REGIONALE PROMOSSE DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO,
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E FONDAZIONI DEL
TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI
INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL
CODICE DEL TERZO SETTORE – RISORSE ADP 2022 - 2024**

INDICE	2
Riferimenti normativi	3
Premessa	3
Articolo 1. Contenuti delle iniziative e progetti: obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività da finanziare	4
Articolo 1.1. Obiettivi generali	4
Articolo 1.2. Aree prioritarie di intervento	4
Articolo 1.3. Linee di attività.....	4
Articolo 2. Ambito territoriale e durata delle iniziative e dei progetti	4
Articolo 3. Risorse e finanziamento concesso	5
Articolo 4. Soggetti proponenti	6
Articolo 5. Collaborazioni	6
Articolo 6. Requisiti di partecipazione	6
Articolo 7. Tipologia di spese non riconosciute e limiti di eleggibilità delle spese	7
Articolo 8. Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali	8
Articolo 9. Verifica della ricevibilità ed ammissibilità	9
Articolo 10. Valutazione delle iniziative e dei progetti	9
Articolo 11. Adempimenti e vincoli del beneficiario	10
Articolo 12. Avvio e realizzazione delle attività	11
Articolo 13. Varianti progettuali	11
Articolo 14. Pubblicità	11
Articolo 15. Modalità di erogazione del finanziamento	11
Articolo 16. Fidejussione	12
Articolo 17. Monitoraggio e controllo delle iniziative e dei progetti finanziati	12
Articolo 18. Irregolarità e sanzioni	12
Articolo 19. Informazioni generali	13
Articolo 20. Foro competente	13
Allegati:	13

Riferimenti normativi

- Legge 6 giugno 2016, n. 106, legge delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, in particolare:
- l'art. 9, comma 1, lettera g) che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) che ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con la legge n. 106/2016, in particolare:
- art. 72, comma 1, relativo al fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- art. 73 relativo a disciplina delle ulteriori risorse finanziarie statali specificatamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rivenienti dall'articolo 12 - comma 2 - della L. 266/1991, dall'art. 1 della L. 438/1998, dall'art. 13 della L. 383/2000.
- Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato in data 02/08/2022, con D.M. n. 141 del 02/08/2022 in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, relativi alla individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili, e alla destinazione delle risorse finanziarie disponibili per gli anni 2022 e 2023, da un lato, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale, dall'altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale (per un ammontare complessivo di € 2.255.768,00, ripartito per le seguenti annualità: € 812.076,00 per l'anno 2022, € 691.770,00 per l'anno 2023 ed € 751.922,00 per l'anno 2024);
- Decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 478 del 29.12.2022, concernente l'attribuzione, ai sensi del § 3 del D.M. n. 141/2022, delle sopravvenienze finanziarie derivanti dall'approvazione dei beneficiari dell'Avviso n. 3/2022, pari ad € 3.693.579,00 (di cui € 111.091,00 quota parte per la Regione Abruzzo per l'anno 2022).

Premessa

In data 28.10.2022 è stato sottoscritto l'accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo settore - e la Regione Abruzzo, avente ad oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere lo svolgimento a livello locale delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del codice del Terzo settore, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore per una durata di ventiquattro mesi.

Con DGR n. 569 del 18.10.2022 sono stati stabiliti gli indirizzi applicativi per l'emanazione di apposito Avviso pubblico quantificando le risorse per il triennio 2022 - 2024 da destinare all'avviso in complessivi € 1.614.937,00 di cui:

- a) Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (art. 72, commi 1 e 2, del d.lgs. n.117/2017 *progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore*): € 2.255.768,00, ripartito per le seguenti annualità: € 812.076,00 per l'anno 2022, € 691.770,00 per l'anno 2023;
- b) Decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 478 del 29.12.2022, concernente l'attribuzione, ai sensi del § 3 del D.M. n. 141/2022, delle sopravvenienze finanziarie derivanti dall'approvazione dei beneficiari dell'Avviso n. 3/2022, pari ad € 3.693.579,00 (di cui € 111.091,00 quota parte per la Regione Abruzzo per l'anno 2022);
- c) Ulteriori risorse derivanti da eventuali economie relative a precedenti avvisi.

Il presente Avviso, sulla base degli indirizzi applicativi contenuti nella DGR sopra richiamata, disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

Articolo 1. Contenuti delle iniziative e progetti: obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività da finanziare

1. Coerentemente a quanto previsto negli atti di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.M. n. 141 del 02/08/2022) e negli indirizzi di cui alla DGR n. 569 del 18.10.2022, le iniziative e i progetti dovranno riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati ai successivi articoli 1.1, 1.2 e 1.3.

Articolo 1.1. Obiettivi generali

1. In linea con gli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali (in numero massimo di tre) di seguito indicati:
 - a) Porre fine ad ogni forma di povertà;
 - b) Promuovere un'agricoltura sostenibile;
 - c) Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
 - d) Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per tutti;
 - e) Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze;
 - f) Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie;
 - g) Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;
 - h) Ridurre le ineguaglianze;
 - i) Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
 - j) Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;
 - k) Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere gli effetti del cambiamento climatico.

Articolo 1.2. Aree prioritarie di intervento

- Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento (**in numero massimo di tre**) che rientrano tra gli obiettivi generali e tutte le aree prioritarie di intervento previste negli atti di indirizzo di cui al punto 8 OBIETTIVI GENERALI E AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO indicate negli atti di indirizzo del MdL adottati con il D.M. n. 141 del 02/08/2022 e in particolare a quelli riferiti agli obiettivi indicati dalla DGR n. 569 del 18.10.2022:
 - **Porre fine ad ogni forma di povertà;**
 - **Ridurre le ineguaglianze;**
 - **Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;**
- ed alle relative aree prioritarie di intervento riferite agli obiettivi sopra indicati così come descritte e riportate nel D.M. n. 141/2022.**

Articolo 1.3. Linee di attività

Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio **in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.**

Tali iniziative e progetti dovranno quindi, prioritariamente, contribuire nell'ambito delle sopra citate attività di interesse generale e delle aree di intervento indicate all'Art. 1.2 (**in numero massimo di tre**), così da concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali individuati all'Art. 1.1 (**in numero massimo di tre**) come da indicazioni della DGR n. 569 del 18.10.2022

I progetti dovranno sviluppare sinergie e complementarità con gli interventi territoriali esistenti con particolare riferimento alle iniziative realizzate nell'ambito della programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023.

Non sono valorizzati progetti che consistano esclusivamente nella organizzazione di eventi, azioni di sensibilizzazione e comunicazione o che rappresentino un mero sostegno all'organizzazione proponente e non prevedano l'effettivo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

I progetti devono prevedere l'effettiva attivazione di interventi sul territorio non configurandosi come tale la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet o un portale digitale. I progetti dovranno dimostrare di promuovere interventi e servizi con carattere di prossimità rispetto ai bisogni delle persone, delle famiglie e delle comunità.

Non possono essere finanziate attività già avviate o concluse prima della pubblicazione del provvedimento di concessione del contributo (attraverso l'approvazione della graduatoria) né già finanziate da altre risorse pubbliche.

Articolo 2. Ambito territoriale e durata delle iniziative e dei progetti

1. Le iniziative e i progetti di cui al presente avviso dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali **nell'ambito della Regione Abruzzo**. L'avvio del progetto non potrà essere antecedente alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria e le attività dovranno concludersi, nel rispetto della durata temporale pari ad almeno 12 mesi e dovranno concludersi entro la data del 31/12/2024, fatte salve approvazione eventuali proroghe.

2. Per "svolgimento di iniziative e progetti" deve intendersi l'effettiva attivazione di interventi sul territorio. Pertanto, non configura una effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet.

3. Coerentemente con gli indirizzi di cui alla DGR n. 496 del 07.08.2023, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità ai progetti:

- presentati in forma di partenariato da parte di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore;
- che prevedano percentuali di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori superiori al 10%;
- che prevedano lo svolgimento di attività relative al perseguimento dei seguenti obiettivi generali e aree prioritarie di intervento di cui al DM 141/2022:
 - Porre fine ad ogni forma di povertà;
 - Ridurre le ineguaglianze;
 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
- che non abbiano attualmente in corso interventi attivati a valere sulle le risorse dell'Avviso ADP 2021 approvato con D.D. DPG022/54 del 28.04.2022 - Determina Approvazione esiti DPG022/123 del 15/09/2022 rettificata con D.D. DPG022/138 del 11.10.2022.

Articolo 3. Risorse e finanziamento concesso

1. L'utilizzo delle risorse per il presente avviso è quantificato in complessivi € 1.614.937,00 di cui:

a) Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (art. 72, commi 1 e 2, del d.lgs. n.117/2017 progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale

e fondazioni del Terzo settore): € 2.255.768,00, ripartito per le seguenti annualità: € 812.076,00 per l'anno 2022, € 691.770,00 per l'anno 2023;

b) Decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 478 del 29.12.2022, concernente l'attribuzione, ai sensi del § 3 del D.M. n. 141/2022, delle sopravvenienze finanziarie derivanti dall'approvazione dei beneficiari dell'Avviso n. 3/2022, pari ad € 3.693.579,00 (di cui € 111.091,00 quota parte per la Regione Abruzzo per l'anno 2022);

c) Ulteriori risorse derivanti da eventuali economie relative a precedenti avvisi.

2. Il finanziamento regionale complessivo richiesto per ciascuna iniziativa o progetto, pena l'esclusione, non potrà essere inferiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00) né superare l'importo di € 30.000,00 (euro trentamila/00), così da promuovere lo sviluppo di sinergie partecipative tra gli enti proponenti, evitando al contempo la frammentazione degli interventi.

3. La quota di finanziamento regionale, a pena di esclusione, non potrà superare il 90% del costo totale del progetto approvato sia che esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale sia da organizzazioni di volontariato sia da fondazioni del terzo settore, anche in partenariato tra loro e in questo caso dovranno essere indicate, nel Piano finanziario (**Modello C**), le quote di finanziamento erogabili da ciascuno dei partecipanti alla realizzazione del progetto.

4. La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 10%, sia che trattasi di associazioni di promozione sociale sia di organizzazioni di volontariato sia di fondazioni del terzo settore (anche in partenariato tra loro), sarà a carico dei soggetti proponenti, **i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati,** da indicarsi nel Piano finanziario (**Modello C**). In ogni caso il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e **degli eventuali terzi,** mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo. Il cofinanziamento come risultante nel Piano finanziario costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere in quota parte le spese connesse alla realizzazione del progetto.

5. Per le modalità di calcolo delle quote di cofinanziamento occorre fare riferimento al costo complessivo del progetto. Si riporta a titolo esemplificativo la casistica generale:

Costo totale progetto		Finanziamento regionale		Cofinanziamento		Note
		Importo	% (max 90%)	Importo	% (min. 10%)	
Esempio 1	€ 11.111,12	€ 10.000,00	90,00%	€ 1.111,12	10,00%	Ammesso
Esempio 2	€ 33.333,10	€ 29.999,88	90,00%	€ 3.333,22	10,00%	Ammesso
Esempio 3	€ 33.500,00	€ 30.000,00	89,55%	€ 3.500,00	10,45%	Ammesso
Esempio 4	€ 12.000,00	€ 9.000,00	75,00 %	€ 3.000,00	25,00%	Non ammesso - Importo finanziamento regionale richiesto inferiore a € 10.000,00
Esempio 5	€ 40.000,00	€ 36.000,00	90,00%	€ 4.000,00	10,00%	Non ammesso - Importo finanziamento regionale richiesto superiore a € 30.000,00
Esempio 6	€ 35.000,00	€ 32.300,00	92,29%	€ 2.700,00	7,71%	Non ammesso - percentuale finanziamento regionale richiesto superiore al 90% e percentuale cofinanziamento inferiore al 10%

6. La quota a carico dei soggetti attuatori e degli eventuali terzi può essere superiore al 10%. In questo modo non si prevede un limite al costo previsto dalla proposta progettuale, ma un limite al finanziamento e una percentuale minima di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori. **Alle proposte progettuali che prevedano una percentuale di cofinanziamento superiore al 10% a carico dei soggetti attuatori, sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.**
7. Nel caso di rimodulazione del progetto presentato a seguito di parziale riconoscimento delle spese indicate, saranno conservate le stesse percentuali di finanziamento e cofinanziamento previste.
8. Il legale rappresentante del proponente (o tutti i legali rappresentanti degli enti interessati, in caso di partenariato) deve, sotto la propria responsabilità, dichiarare che la proposta progettuale presentata non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari né che la stessa sia stata ammessa al finanziamento di cui all'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto Direttoriale n. 311 del 07.11.2022 successivamente modificata con Decreto Direttoriale n. 7 del 02.02.2023.

Articolo 4. Soggetti proponenti beneficiari

1. Le iniziative e i progetti devono essere presentati, coerentemente con il D.M. n. 141/2022 e le linee guida ministeriali di cui alla nota 19184 del 12/12/2022, **in forma singola o in partenariato tra loro**, dai seguenti soggetti:

- le ODV, le APS e le fondazioni iscritte al RUNTS;
- le ODV e le APS tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore;
- le fondazioni iscritte all'anagrafe delle ONLUS¹;
- le APS, le ODV e le Fondazioni del Terzo Settore, potranno parimenti accedere alle risorse in parola, che sulla base dell'ambito di applicazione soggettivo sopra chiarito, hanno adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub-provinciali, attraverso le quali gli ETS operano declinando territorialmente le proprie attività. Ai fini che rilevano in questa sede, non è dirimente il dato formale del modello organizzativo adottato, dovendosi piuttosto considerare il dato sostanziale dell'effettiva operatività di tali organizzazioni attraverso le loro strutture decentrate (pur non essendo queste ultime dotate di autonoma soggettività giuridica, poiché tali strutture vengono identificate dal codice fiscale dell'ente nazionale) sui vari territori regionali. In tale ottica, per "effettiva operatività" deve intendersi la presenza di una sede operativa stabile, organizzata, individuabile che svolga sul territorio regionale attività comprovabili.

Tra i soggetti beneficiari di dette risorse vanno annoverate le reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato iscritte nella sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, nonché gli enti inclusi nell'elenco pubblicato da questo Ministero, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, e dell'articolo 32, comma 1, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 che possono operare in via transitoria in qualità di reti associative; resta

¹ Nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS, le iniziative e i progetti possono essere proposti anche dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione, in coerenza con la previsione di cui all'articolo 54, comma 4 del CTS, ai sensi del quale fino al termine delle verifiche post trasmigrazione le ODV e le APS già iscritte nei preesistenti registri continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica. Parimenti, possono essere legittimamente considerati quali soggetti proponenti anche le fondazioni iscritte all'anagrafe di cui all'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le quali trova applicazione il dettato dell'articolo 101, comma 3 del codice, che statuisce che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale si intende soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, in combinato disposto con l'articolo 102, comma 2, lettera a), che abroga la disciplina ONLUS di cui al d.lgs. n. 460/1997, a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle disposizioni fiscali del Codice sottoposte al predetto regime autorizzatorio.

fermo che tali risorse non potranno essere destinate a soggetti associati alla rete diversi dalle tipologie soggettive aventi titolo all'accesso alle risorse di che trattasi (APS, ODV e Fondazioni del Terzo settore).

2. Non potranno essere beneficiari delle risorse statali i Centri di servizio per il volontariato-CSV, stante l'espresso divieto contenuto nell'articolo 62, comma 12, del codice del Terzo settore.
3. Ogni soggetto, in qualità di proponente o capofila o partner, potrà presentare o partecipare ad una sola proposta progettuale.
4. **Il requisito dell'iscrizione, pena l'esclusione, dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione dell'avviso sui portali www.regione.abruzzo.it e www.abruzzosociale.it e perdurare, nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partners - partecipanti all'iniziativa o progetto, per l'intero periodo di realizzazione.**
5. In caso di partenariato, l'ente individuato dai componenti del partenariato quale soggetto capofila, sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione regionale e referente unico del progetto.
Sempre in caso di partenariato, la cancellazione di uno o più soggetti proponenti dai citati registri (incluso il registro unico istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) comporterà la necessità di richiedere una specifica autorizzazione alla modifica del partenariato indicando esplicitamente il possesso da parte del Capofila e/o degli altri Partner di un'adeguata struttura in grado sopperire alle carenze derivanti dal mancato apporto previsto in fase progettuale del soggetto cancellato.
6. Alle iniziative e ai progetti presentati in forma di partenariato da parte di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e di fondazioni del terzo settore, coerentemente con gli indirizzi di cui alla DGR 496 del 07/08/23 sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

Articolo 5. Collaborazioni

1. La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente Art. 4, prevedendo l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore come le imprese). Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito.
2. Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente Art. 3.
3. In caso di collaborazione, il legale rappresentante del soggetto proponente, sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., dovrà darne apposita indicazione nell'istanza *online* di ammissione al finanziamento (**sezione a.2**) e descrivere nella scheda progetto (**Modello B – punto 9 - Collaborazioni**) le modalità e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle collaborazioni stesse.
4. Anche in caso di attivazione di collaborazioni con enti pubblici o soggetti privati, la responsabilità del progetto rimane comunque in capo al soggetto proponente (in caso di partenariato, al capofila).

Articolo 6. Requisiti di partecipazione

1. I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate al successivo Art. 8, **a pena di esclusione**, apposita istanza di ammissione al finanziamento, **esclusivamente *online*, sulla piattaforma dedicata <http://sportello.regione.abruzzo.it>**
In caso di partenariato e/o in caso di collaborazioni, il soggetto proponente, sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., dovrà fornire apposite indicazioni compilando rispettivamente le **sezioni a.1 e a.2** dell'istanza *online*.
2. Nella predetta istanza *online* devono essere rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le seguenti dichiarazioni attestanti:
 - a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa o del progetto, di cui al precedente Art. 4;
 - b) l'idoneità dei poteri del Rappresentante Legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;

- c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari né è stato ammesso al finanziamento di cui all'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto Direttoriale n. 311 del 07.11.2022 successivamente modificata con Decreto Direttoriale n. 7 del 02.02.2023;
- d) l'insussistenza, nei confronti del Rappresentante Legale e dei componenti degli organi di amministrazione (di cui all'allegato apposito elenco contenente le rispettive generalità), delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.lgs. 6.9.2011, n. 159;
- e) l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del Rappresentante Legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
- f) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- g) che l'ente è in regola con gli obblighi assicurativi previsti per i volontari;
- h) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- i) che l'ente in qualità di proponente/partner non presenta/partecipa ad altre proposte progettuali a valere sul presente Avviso (cfr. successivo comma 5);
- j) i principali interventi realizzati, negli ultimi 5 anni, nell'ambito delle aree prioritarie di intervento di cui alla proposta dell'iniziativa o progetto.

3. L'istanza *online* deve, inoltre, essere accompagnata, dall'elenco contenente le generalità complete dei componenti degli organi di amministrazione dell'Ente e da copia dello statuto aggiornato e dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.

4. **In caso di partenariato**, le dichiarazioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere rese, **da ciascun partner** mediante la compilazione del **Modello A.1** (con esclusione del soggetto proponente le cui dichiarazioni sono assolute con la compilazione *online*), allegando a tale Modello l'elenco contenente le generalità complete dei componenti degli organi di amministrazione dell'Ente, copia dello statuto aggiornato e dell'ultimo bilancio consuntivo approvato nonché copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

5. Ogni soggetto, **in qualità di proponente o capofila o partner**, potrà presentare o partecipare ad **una sola proposta progettuale**. **Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali interessate non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.**

6. La Regione effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti e partners citate nel presente articolo.

Articolo 7. Tipologia di spese non riconosciute e limiti di eleggibilità delle spese

1. Il Piano finanziario relativo alla proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, il **Modello C**. Il finanziamento regionale complessivo richiesto per ciascuna iniziativa o progetto non potrà - **pena l'esclusione** essere inferiore a euro **10.000,00** o eccedere il limite di euro **30.000,00**, secondo quanto indicato al precedente Art. 3.
2. In coerenza con la classificazione economica dei capitoli di spesa del bilancio dello stato e di conseguenza del bilancio della regione, il finanziamento **non potrà riguardare spese in conto capitale**. Le iniziative e i progetti che prevedano il **finanziamento totale di spese in conto capitale sono inammissibili** (cfr. Art. 9, co.4, lett. k).
3. Ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi (ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane) e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo si fa richiamo, in via analogica, e per quanto non esplicitato nel presente Avviso, alla **Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009**.

Inoltre:

- ❖ i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio non potranno superare globalmente

- ❖ il 10% del costo complessivo del progetto;
 - ❖ i costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale;
 - ❖ i costi di progettazione non potranno superare il 5% del costo complessivo del progetto;
 - ❖ le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non potranno eccedere il 10% del costo complessivo del progetto.
4. I limiti percentuali individuati per alcune voci e macrovoci di spesa rispetto al costo complessivo delle attività progettuali non possono essere superati né in fase di presentazione della proposta progettuale né successivamente – qualora il progetto venisse ammesso a finanziamento - al momento della presentazione della relazione e del rendiconto finale (il superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività sarà motivo di mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti).
 5. L'attività dei volontari, che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e, ai singoli volontari potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.
 6. In sede di verifica amministrativo-contabile – di cui al successivo Art. 17 – tutte le spese effettivamente sostenute, dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
 7. Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile (supportate da documenti contabili probatori).
 8. **Non sono ammessi a rimborso** i seguenti costi:
 - ✦ spese sostenute prima della data di avvio del progetto o successivamente alla chiusura delle attività progettuali, con esclusione di quelle di progettazione sostenute prima dell'avvio del progetto ma comunque dopo la data di approvazione del presente bando;
 - ✦ spese il cui pagamento sia effettuato in contanti;
 - ✦ gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
 - ✦ gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
 - ✦ gli oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili o ad altre tipologie di spese in conto capitale (che comportino aumento di patrimonio). Sono ammesse spese per acquisto beni, materiali, arredi ed attrezzature entro il valore unitario massimo di euro 516,46, a condizioni che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto;
 - ✦ oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);
 - ✦ il rimborso spese di vitto, alloggio e trasporto a volontari per attività non direttamente e chiaramente imputabili al progetto finanziato. Il rimborso spese deve avvenire comunque nel rispetto delle norme di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 17 del D.lgs. n. 117/2017;
 - ✦ ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

Articolo 8. Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali

1. **A pena di esclusione**, le istanze dovranno essere inviate a partire dal **29/08/2023 ed entro e non oltre il 09/10/2023 - esclusivamente attraverso la piattaforma telematica** disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://sportello.regione.abruzzo.it> (*Catalogo Servizi – Sociale*).
Il “Servizio Programmazione sociale”, previa verifica con il “DPB012 – Servizio Informatica e Statistica”

della Regione Abruzzo, potrà prevedere l'apertura dello sportello digitale, previa verifica accessibilità, anche in data antecedente a quella suindicata. Di questa eventualità verrà fornita notizia a mezzo pubblicazione sul portale Regione Abruzzo e sull'Osservatorio sociale regionale.

2. **L'Accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) **di livello 2** (relativo non alla persona giuridica ma alla persona fisica quindi al legale rappresentante dell'ente).

3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione delle candidature.

4. L'istanza di ammissione al finanziamento (come da **Modello A** allegato) dovrà essere compilata **esclusivamente online**, sulla piattaforma dedicata (<http://sportello.regione.abruzzo.it>). **In caso di partenariato e/o in caso di collaborazioni**, il soggetto proponente, sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dovrà fornire apposite indicazioni compilando rispettivamente le **sezioni a.1 e a.2** dell'istanza *online*.

5. Sulla piattaforma - a corredo dell'istanza *online* - dovranno essere ulteriormente allegati:

- ✦ **Modello A.1** - (solo se previsto il partenariato) - Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 **per ciascun soggetto partner** indicato nella sezione a.1 dell'istanza online;
- ✦ **Modello B** - Scheda di progetto;
- ✦ **Modello C** - Piano finanziario (composto di n. 2 sezioni);

6. Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste. L'invio, entro il termine previsto, di una nuova istanza, annulla e sostituisce la precedente.

7. L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali disguidi nella trasmissione, indipendenti dal funzionamento della piattaforma, dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione al finanziamento dei potenziali beneficiari.

8. Con la presentazione della istanza *online* si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel presente Avviso.

Articolo 9. Verifica della ricevibilità ed ammissibilità

1. La verifica delle condizioni di ricevibilità è assolta automaticamente dalla piattaforma.

2. **Non sono ricevibili** le domande:

- a) pervenute oltre il termine indicato all'Art. 8 del presente Avviso;
- b) consegnate a mano o con modalità difformi da quelle specificate nell'Art. 8.

3. La verifica delle condizioni di ammissibilità delle candidature è effettuata dal Servizio Programmazione Sociale.

Saranno **considerate inammissibili ed escluse**, come tali, dalla valutazione di cui al successivo Art. 10, le iniziative o progetti:

prive di uno o più requisiti di partecipazione di cui all'Art. 6;

- a) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente Art. 4, co. 1 e 2;
- b) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
- c) prive di uno o più documenti elencati ai precedenti Artt. 6 e 8 o redatte su una modulistica diversa da quella di cui all'Art. 8;
- d) che prevedano lo svolgimento in un ambito territoriale diverso da quello previsto dall'Art. 2;
- e) che prevedano una durata **inferiore a 12 mesi o un termine di conclusione successivo al 12.12.2024** come indicato al precedente Art. 2;
- f) che richiedano un finanziamento regionale inferiore ad euro **10.000,00**, o superiore ad euro **30.000,00**, o una percentuale di finanziamento regionale superiore al 90% del costo complessivo del progetto e/o non garantiscano una corrispondente quota di cofinanziamento, come previsto nel precedente Art. 3;
- g) che risultino oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari o ammesse al finanziamento di cui all'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto Direttoriale n. 311 del 07.11.2022 successivamente modificata con Decreto Direttoriale n.

7 del 02.02.2023;

- h) che non prevedano lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'Art. 1.3;
- i) che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o capofila o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto dall'Art. 6, co.5;
- j) che prevedano il finanziamento totale di spese in conto capitale (Art. 7, co. 2).

Articolo 10. Valutazione delle iniziative e dei progetti

1. Il Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale provvede, con Determina Direttoriale, alla costituzione di una Commissione preposta alla valutazione delle proposte progettuali ed alla verifica di ricevibilità e di ammissibilità.

2. La commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

CRITERI	PUNTEGGIO
A. REQUISITI SOGGETTIVI QUALITA' DEL PARTENARIATO	
Esperienza pregressa e specifica dell'ente proponente e/o capofila e/o dei soggetti partners nell'ambito della/e area/e prioritaria/e di intervento prescelta/e	0 - 5
Ampiezza della partnership in base ai requisiti minimi previsti per tipologia di progetto	0 - 5
Capacità della partnership: esperienza pregressa nell'area di intervento proposta	0 - 5
TOTALE A	Max 15

B. CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA O PROGETTO	
B1. Congruità, coerenza, completezza e rispondenza dell'iniziativa o progetto presentato rispetto agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento e alle attività di interesse generale	0 18
B2. Numero dei soggetti partners del progetto (due punti per ogni soggetto partner partecipante all'iniziativa fino ad un massimo di 6 punti)	0-6
B3. Collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore). Per la valutazione si terrà conto di quanto dichiarato nella sezione a.2 dell'istanza on line e di quanto descritto nella scheda progetto – Modello B – 9 – Collaborazioni	0-3 • Nessuna collaborazione: 0; • Collaborazioni: fino a 3 punti a seconda del numero delle collaborazioni
B4. Iniziative dirette al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali di seguito indicati, con indicazione dettagliata delle aree prioritarie di intervento e dello svolgimento delle attività di interesse generale di riferimento: ➤ Porre fine ad ogni forma di povertà; ➤ Ridurre le ineguaglianze; ➤ Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.	0- 6 • 2 punti per ogni obiettivo generale
B5. Caratteristiche di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento. Per la valutazione si terrà conto di quanto indicato nella scheda progetto – in riferimento alle aree prioritarie d'intervento (Modello B – 4.4.) Non basta indicare le metodologie e/o le singole aree prioritarie dell'intervento proposto ma dovranno essere specificate le caratteristiche.	0 - 18

B6. Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa o progetto. Per la valutazione si terrà conto del campo valorizzato nella scheda progetto –Modello B – 8b - Volontari	0 - 3
B7. Presenza di sistemi di valutazione nell'iniziativa o nel progetto	0 - 6
TOTALE B	Max 60
C. ELEMENTI FINANZIARI	
C. 1 Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners (2 punti per ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto fino a un massimo di 20 punti)	0 - 20
C2. Coerenza tra le attività descritte nell'iniziativa o progetto e il piano finanziario	0 - 1
C3. Congruità complessiva dei costi del piano	0 - 1
C4. <ul style="list-style-type: none"> • Gia' finanziati sul precedente Avviso (ADP 2021): 0 punti • Non finanziati sul precedente Avviso (ADP 2021): 3 punti 	0 - 3
TOTALE C	Max 25
TOTALE GENERALE (A+B+C)	Max 100

3. A conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la Commissione incaricata stilerà la graduatoria finale delle richieste di finanziamento, comprensiva delle iniziative e dei progetti, che verrà approvata con Determina Dirigenziale del Servizio Programmazione Sociale.

La graduatoria conterrà l'elenco delle suddette richieste di finanziamento in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione.

Le iniziative o i progetti utilmente collocati in graduatoria saranno ammessi a finanziamento nella misura prevista nel Piano finanziario di riferimento, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

In caso di parità di punteggio, verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio **B5 "Caratteristiche di innovazione sociale, ..."**, in caso di ulteriore parità verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio **C1- "Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners"**; in caso di ulteriore parità, l'Amministrazione procederà alla convocazione degli interessati per effettuare pubblico sorteggio tra gli stessi ai fini della scelta, per procedere all'ammissione al finanziamento.

Al termine delle procedure di valutazione, la graduatoria, unitamente al provvedimento di approvazione, sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul portale www.abruzzosociale.it, con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente avviso.

Articolo 11. Adempimenti e vincoli del beneficiario

1. Il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria (nelle modalità di cui al precedente Articolo) la seguente documentazione:

- a) documentazione inerente all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18 del Codice del Terzo settore) che prenderanno parte alle attività dell'iniziativa o progetto;
- b) in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata, documentazione relativa all'associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che stabilisca i termini del partenariato (con riferimento alle attività gestite da ciascun partner, alle quote di cofinanziamento a carico di ognuno, ai rapporti di natura finanziaria tra gli stessi, ecc.);
- c) comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del progetto;
- d) Comunicazione di avvio attività (con indicazione della data di avvio).

2. La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva, la Regione si riserva di richiedere ai

soggettiammessi al finanziamento, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

3. La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la **decadenza dal finanziamento**.

Articolo 12. Avvio e realizzazione delle attività

1. L'avvio delle attività dovrà avvenire **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria.

2. La realizzazione delle attività finanziate secondo quanto stabilito dal presente Avviso può essere affidata a soggetti esterni unicamente in caso di specifiche attività aventi natura specialistica, che il proponente non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto o dell'iniziativa. L'affidamento a soggetti esterni delegati di specifiche attività deve essere indicato sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta istanza di finanziamento, compilando la relativa sezione del **Modello B** e il relativo costo non deve superare il 30% del costo totale della proposta progettuale (Voce di spesa E). Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni specifiche attività emerga successivamente, per motivi non prevedibili in fase di presentazione della proposta progettuale e non imputabili agli enti attuatori, durante la realizzazione dell'iniziativa o del progetto, l'affidamento deve essere specificamente e preventivamente autorizzato dalla Regione Abruzzo (Servizio Programmazione Sociale – DPG022) sulla base di una motivata richiesta a firma del rappresentante legale del proponente (o del capofila in caso di partenariato) ed è soggetto a quanto previsto nella Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009.

Articolo 13. Varianti progettuali

1. Su richiesta motivata del proponente potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato.

2. Non potranno essere disposte né autorizzate rispetto al progetto approvato, le modifiche progettuali relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dell'Art. 10 del presente Avviso, né le variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa di cui all'Art. 7.

3. Eventuali procedure di adozione di varianti non interrompono i termini di durata previsti dall'Art. 2.

4. Le eventuali variazioni compensative al Piano finanziario tra le singole macrovoci di spesa che comportino uno scostamento non eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale di cui all'Art. 17, precisandone le motivazioni.

Articolo 14. Pubblicità

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per i proponenti e partners del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo impiegando a tal fine il logo ufficiale del Ministero e della Regione Abruzzo.

Articolo 15. Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato al soggetto beneficiario (in caso di partenariato al soggetto capofila) in due distinte tranches:

✦ Una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'80% del finanziamento concesso, a seguito

della comunicazione **di avvio delle attività progettuali**, su richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del finanziamento (in caso di partenariato dal legale rappresentante del soggetto capofila), entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta e della apposita idonea garanzia fideiussoria, di cui al successivo Art.16;

✦ Una seconda quota, a titolo di saldo, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del finanziamento (in caso di partenariato dal legale rappresentante del soggettocapofila) e della documentazione di cui all'Art. 17.

Articolo 16. Fidejussione

1. I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari all'80% del finanziamento concesso per l'iniziativa o per il progetto.

2. La fideiussione dovrà:

a) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo;

b) essere obbligatoriamente rilasciata da:

- istituti bancari;
- intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
- compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it);

3. La fideiussione dovrà esplicitamente contenere:

a) la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del Codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progettoo rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;

b) l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del Codice civile, fino a 24 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione della rendicontazione finale, desumibile da eventuale successiva determinazione regionale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

Articolo 17. Monitoraggio e controllo delle iniziative e dei progetti finanziati

1. Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio in itinere e, al termine, a una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti.

2. Ai fini del monitoraggio, gli enti beneficiari dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla scadenza del primosemestre (per il cui calcolo si prenderà a riferimento l'avvio delle attività progettuali di cui all'Art. 12), una relazione sullo stato di avanzamento del progetto.

3. **Entro 45 giorni** dalla conclusione delle attività, sia ai fini della liquidazione del saldo di cui all'Art. 15 sia ai fini della verifica amministrativo-contabile, gli enti beneficiari trasmetteranno:

a) la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati;

b) il rendiconto finale coerentemente all'impostazione del Piano finanziario, accompagnato dall'elenco dettagliato dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macrovoci di spesa unitamente alle fatture quietanzate e agli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, come previsto anche nell'Art. 7,co. 6;

c) Verbale di Approvazione del rendiconto finale (la documentazione inerente alla rendicontazione deve essere approvata con atto dall'organo di amministrazione del soggetto proponente o soggetto capofila in caso di partenariato).

Articolo 18. Irregolarità e sanzioni

Oltre la specifica previsione di cui all'Art. 11 del presente Avviso, la Regione potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti:

- a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
- b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;
- c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato;
- d) compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazione semestrale e finale) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- f) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- g) non rispetti le regole di pubblicità di cui all'Art. 14;
- h) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, determinando l'assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dell'Art. 10 del presente Avviso; nonché, in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione dell'iniziativa o del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità del presente Avviso o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente Avviso.

La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto.

Articolo 19. Informazioni generali

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi è il Dipartimento Lavoro - Sociale – Servizio Programmazione Sociale (DPG022) della Regione Abruzzo, con sede in Via Conte di Ruvo, 74 - 65127 Pescara, III piano.
2. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore Gizzi del predetto Servizio.
3. Eventuali richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione ed entro e non oltre il giorno 02/10/2023, esclusivamente al seguente indirizzo: <http://sportello.regione.abruzzo.it> nella apposita sezione FAQ.
4. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate all'indirizzo internet <http://sportello.regione.abruzzo.it> ;
5. Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sulla piattaforma disponibile all'indirizzo <http://sportello.regione.abruzzo.it>, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul portale www.abruzzosociale.it

Articolo 20. Foro competente

1. Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro de LAquila.

Allegati:

- Modello A - Istanza di ammissione al finanziamento da compilare on line
- Modello A.1 scheda partenariato
- Modello B scheda progetto
- Modello C piano finanziario